

# TRIBUNALE DI VELLETRI

## Sezione penale dibattimentale in composizione Collegiale

### ALLEGATO AL VERBALE DI UDIENZA 8 novembre 2023

Il Tribunale di Velletri Sezione Penale Dibattimentale in composizione collegiale, nella persona dei signori Magistrati:

- |             |                    |            |
|-------------|--------------------|------------|
| • Dott.ssa  | Alessandra CUPPONE | Presidente |
| • Dott. ssa | Paola GINESI       | Giudice    |
| • Dott.ssa  | Valentina RIBAUDO  | Giudice    |

a scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'11 ottobre 2023 nella quale la difesa-  
eccepiva l'inutilizzabilità delle intercettazioni disposte, sulla base del  
regime derogatorio di cui all'art. 13 D.L. n. 152/91, in epoca antecedente all'entrata in  
vigore del decreto legge 10 agosto 2023 n. 105 che, secondo le argomentazioni difensive,  
avrebbero portata innovativa e non applicabile retroattivamente, donde la subordinata  
questione di illegittimità costituzionale della disposizione di cui al comma 2 del predetto  
articolo, che violerebbe il principio del tempus regit actum, con conseguente violazione  
degli artt. 15 Cost e 8 CEDU;

Sentito il parere del PM

#### OSSERVA

L'eccezione è destituita di fondamento e deve essere rigettata.

Ritiene il Collegio che l'art. 1 DL 105/23 non costituisce un novum ma cristallizza sul  
piano normativo un principio di diritto già espresso dalle SSUU C.Cass fin dal 2016 con  
la sentenza Scurato che aveva già fornito una risposta al problema della individuazione  
delle fattispecie rientranti nel concetto di criminalità organizzata, ricomprese nell'ambito  
di applicazione della disciplina derogatoria delle intercettazioni, affermando che "*in tema  
di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, ai fini dell'applicazione della  
disciplina derogatoria delle norme codicistiche prevista dall'art. 13 del d.l. n. 152  
del 1991, convertito dalla legge n. 203 del 1991, per procedimenti relativi a delitti di  
criminalità organizzata devono intendersi quelli elencati nell'art. 51, commi 3-bis  
e 3-quater c.p.p. nonché quelli comunque facenti capo ad un'associazione per  
delinquere, con esclusione del mero concorso di persone nel reato*", senonché tra i  
delitti elencati nell'art. 51, co. 3-bis e 3-quater c.p.p., richiamato dalle Sezioni Unite  
Scurato, figurano secondo univoca interpretazione almeno fin dal 2016 anche quelli  
mono-soggettivi aggravati dal c.d. metodo mafioso o dalla finalità di agevolare  
un'associazione mafiosa o commessi con finalità di terrorismo donde l'applicabilità  
della disciplina derogatoria (di cui all'art. 13) dell'ordinario regime (ex art. 267 c.p.p.) di  
autorizzazione delle intercettazioni riguarda anche a quei reati.

L'unica voce "discordante" costituita dalla sentenza della prima sezione penale C.Cass n.  
34895/2022 non si pone in contrasto con il principio di diritto fissato dalle richiamate

Sezioni Unite (ciò che è confermato dalla mancata attivazione della procedura devolutiva imposta dall'art. 618 c.p.p. che stabilisce che se una sezione della Corte non ritiene condivisibile il principio di diritto enunciato dalle SSUU, rimette a queste ultime, con ordinanza, il ricorso) ma è frutto di una interpretazione restrittiva di tali principi, vincolante unicamente per la fattispecie oggetto di ricorso, ma che legittimamente questo Collegio non ritiene affatto condivisibile.

Esclusa la portata novativa dell' art. 1 del decreto-legge n. 105/2023 la **disposizione transitoria** di cui al secondo comma, a norma del quale: *"la disposizione del comma 1 si applica anche nei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto"* non si pone in contrasto con il principio del tempus regit actum, ma anzi lo ribadisce.

Consegue, da quanto appena esposto, la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale formulata dalla difesa, tenuto conto del fatto che anche sostanzialmente alcuna modifica è stata introdotta rispetto al regime unanimamente e costantemente in vigore dal 2016


**P.Q.M.**

Rigetta l'eccezione di inutilizzabilità dell'intercettazioni avanzata dai difensori dell'imputato;

Dichiara manifestamente infondata la questione di costituzionalità pure sollevata dalla difesa

Ammette le prove articolate dalle parti e dispone la trascrizione delle intercettazioni come da richiesta delle parti processuali

Velletri, 8 novembre 2023



**Il Presidente**

Dott.ssa *Alessandra* TUPPONE

**I Giudici**

Dott.ssa *Paola* GINESI

Dott.ssa *Valentina* RIBAUDO